



COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44 registro delibere

Data **11/12/2023**

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 – SCELTA DI POLITICA FISCALE-TRIBUTARIA DI NON AUMENTARE LA PRESSIONE FISCALE E CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CARICO DEL COMUNE.

Il giorno undici del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre ad ore 19:10, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito in adunanza ordinaria e pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. DIVAN LEONARDO | 25. PLOTEGHER CARLO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. DI SPIRITO GIUSEPPE | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. ROBOL GIULIA – SINDACA REGGENTE | 15. FAIT CARLO | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI VILIAM | 16. FILIPPI DAVIDE | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. BERTOLINI GIUSEPPE | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. VERONESI ROBERTO |
| 6. BETTINAZZI NICOLA | 18. GAIFAS BIANCA | 30. ZAMBELLI ANDREA |
| 7. BORTOT MARIO | 19. GALLI GABRIELE | 31. ZUCHELLI RENATO |
| 8. BRESCIANI STEFANIA | 20. KORICHI OMAR | |
| 9. CAZZANELLI PAOLO | 21. LUZZI CRISTINA | |
| 10. CHIESA IVO | 22. MINIUCCHI ANDREA | |
| 11. CORRADINI FABRIZIO | 23. MIORANDI ARIANNA | |
| 12. COSSALI MICOL | 24. MULLICI FATION | |

Sono assenti i signori: Bertolini Giuseppe (giust.), Bresciani Stefania (giust.), Divan Leonardo (giust.), Korichi Omar Abderrahman (giust.), Miniucchi Andrea (giust.), Zucchelli Renato (giust.).

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: BAZZANELLA VALERIO - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **14/12/2023**
al **24/12/2023**

VALERIO BAZZANELLA
Segretario generale

Relazione

Con la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, è stata istituita nella Provincia Autonoma di Trento l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Con propria deliberazione n. 44 del 14 dicembre 2022 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote valide per l'anno 2023 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. n. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, sottoscritto in data 26 novembre 2022.

A valere già dal Protocollo per l'anno 2022, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali in rappresentanza degli enti locali, avevano ritenuto oramai esaurita la fase di massiccio intervento previsto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferito ai periodi d'imposta 2020/2021.

Con il citato Protocollo 2023 ed il protocollo integrativo per l'anno 2023 e con l'accordo per l'anno 2024 del 7 luglio 2023, il Consiglio delle Autonomie Locali, in rappresentanza dei Comuni e la Provincia Autonoma di Trento, hanno dato conferma del quadro delle aliquote già approvate fino al 2023. Si è preso comunque atto che il quadro congiunturale, pur presentando segni di ripresa, ha subito uno shock a causa dell'impennata dei costi energetici tra il 2022 ed il 2023, pertanto, si è ritenuto necessario mantenere e confermare alcune facoltà transitorie di agevolazione, cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima.

Nello specifico si sono confermate le seguenti particolari tipologie di aliquota:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le **abitazioni principali** e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente, con aliquota quindi pari a **0,0 per cento**;
- l'**esenzione** dall'IM.I.S. per le **scuole paritarie** – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello **0,55 per cento** per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale **D1** fino a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** fino a 50.000 Euro di rendita;
- l'aliquota agevolata dello **0,00 per cento** per i fabbricati della categoria catastale **D10** (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro;
- l'aliquota agevolata dello **0,79 per cento** per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e per **D1** superiori a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** superiori a 50.000 Euro di rendita e dello **0,1 per cento** per i fabbricati **D10** e strumentali agricoli superiori a 25.000 Euro di rendita;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello **0,55 per cento** (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) **C1** (fabbricati ad uso negozi);
 - b) **C3** (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) **D2** (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) **A10** (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino

all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017, con oneri in questo caso a carico dei comuni;

- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) **l'aliquota standard dello 0,895 per cento.**

Il Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per l'anno 2024 prevede l'impegno dei comuni a non incrementare le aliquote base sopra indicate con riferimento alle attività produttive.

In relazione alle scelte di politica tributaria in capo al Comune, va rilevato che il sistema della finanza locale evidenzia fino dall'anno 2023 una riduzione generale delle entrate e dei trasferimenti da parte degli Enti sovraordinati a favore dei comuni.

Per il Comune di Rovereto a tale criticità si aggiunge una riduzione dei trasferimenti di risorse da parte delle società partecipate.

A fronte di tale quadro di riduzione delle entrate e al fine di garantire i servizi ai cittadini, i comuni sono costretti a valutare la necessità di un aumento della pressione tributaria con riferimento ad alcune fattispecie soggette a IMIS.

L'Amministrazione comunale, di ciò consapevole e in seguito a valutazioni di sostenibilità, al fine di non aggravare "i bilanci" delle famiglie e delle imprese, **ritiene e ha deciso di non procedere ad alcun aumento delle pressione tributaria dell'IMIS in tal senso mantenendo delle aliquote a favore di tutte le categorie catastali immobiliari e quindi di famiglie e imprese che risultano inferiori rispetto alla media dei comuni del territorio trentino e dei comuni aventi dimensione analoga.**

Altresì, ha deciso, al fine di perseguire e confermare l'obiettivo di promuovere e garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, anche per quanto attiene la politica tributaria, **di confermare alcune agevolazioni di aliquote a favore delle attività economiche, già previste negli anni dal 2020 al 2023. Si tratta di un agevolazione di cui beneficiano primariamente le piccole attività commerciali e artigianali.**

Tale scelta avviene ed è possibile grazie all'ulteriore ottimizzazione delle risorse a disposizione a parità di servizi forniti ai cittadini e della garanzia della qualità degli stessi.

Anche per l'anno 2024, pertanto, l'Amministrazione comunale propone al Consiglio comunale di adottare la riduzione delle aliquote per le seguenti categorie catastali:

- **C/3** (laboratori arti e mestieri) aliquota del **0,20 per cento** anziché del 0,55 per cento;
- **D/2** (alberghi e pensioni) aliquota del **0,20 per cento** anziché del 0,45 per cento;
- **D/3** (teatri e cinema) aliquota del **0,20 per cento** anziché del 0,79 per cento;
- **C1** (negozi e botteghe) aliquota del **0,45 per cento** anziché 0,55 per cento.

Si tenga conto che nella categoria catastale "negozi e botteghe" rientra la maggior parte delle piccole e medie attività economiche e d'impresa.

L'Amministrazione comunale propone inoltre di confermare invariata l'aliquota della altre unità immobiliari di tipo abitativo al 0,895%.

Con questa volontà di sostegno tramite agevolazioni tributarie, l'Amministrazione comunale auspica, assieme ad altri interventi in altri settori, di porre in campo azioni effettivamente efficaci e utili per sostenere prima e rilanciare poi le piccole e le medie attività economiche e d'impresa, con un messaggio concreto di vicinanza e attenzione.

La previsione di tali misure agevolative previste autonomamente dal Comune, viene finanziata con oneri esclusivamente a carico dello stesso, che si stimano in un minor gettito di circa euro 269.500,00.

In linea e coerenza con l'indirizzo di riduzione della pressione tributaria, l'Amministrazione comunale intende confermare le riduzioni dei valori delle aree edificabili di riferimento per l'attività di accertamento in materia di IMIS, come già

disposti a valere dall'anno 2018, garantendo anche per il 2024 l'invarianza degli stessi nel seguente modo:

- mantenere la diminuzione generale di tutti i valori di riferimento del 10%;
- mantenere la diminuzione del 20% dei valori applicati in caso di piccole ristrutturazioni e di quelli applicati in presenza di unità catastalmente censite in F/3-F/4, parificando così le due tipologie che sostanzialmente hanno analoghe caratteristiche;
- mantenere l'abbattimento dei valori per le aree destinate a "verde pubblico di progetto" del 50%.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Va ricordato che mediante l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui I.M.U.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Con separato provvedimento della Giunta municipale verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili. Si manterrà invariata, come per gli anni precedenti, la disposizione prevista per le aree edificabili che consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti (definite come tessuto saturo dalle norme del proprio P.R.G.) e per le quali l'edificazione è consentita solamente in fase di ampliamento di un edificio esistente. In tale fattispecie vi è l'applicazione di un abbattimento dei valori del 100% fino all'inizio dei lavori edificatori, poiché le particelle interessate di fatto si identificano, per la maggioranza dei casi, con edifici che già corrispondono l'imposta, se dovuta, secondo la rendita catastale assegnata.

La Commissione consiliare permanente "Economia, bilancio e servizi" ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 22 novembre 2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;

vista la L.R. 3 agosto 2015 n. 22;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 4 luglio 2023, n. 27, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 di data 2 maggio 2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 14 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

svoltasi la discussione come da verbale di seduta;

preso atto che sulla proposta di deliberazione, durante la discussione in aula, sono stati presentati quattro emendamenti da parte del consigliere Angeli dei quali due (n.ri 2 e 4) dichiarati inammissibili in quanto presuppongono una modifica regolamentare che preveda la fattispecie, mentre:

- il n. 1 ammesso e, a seguito di votazione - 25 consiglieri presenti dei quali 6 (Angeli, Di Spirito, Luzzi, Mullici, Veronesi, Zambelli) hanno espresso voto favorevole, 16 voto contrario e 3 (Gaifas, Galli, Pozzer) voto di astensione – non approvato;
- il n. 3 ammesso e, a seguito di votazione – 25 consiglieri presenti dei quali 6 (Angeli, Di Spirito, Luzzi, Mullici, Veronesi, Zambelli) hanno espresso voto favorevole, 16 voto contrario e 3 (Gaifas, Galli, Pozzer) voto di astensione – non approvato;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze Gianni Festi;

constatato e proclamato, da parte della Presidente assistita dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 25

favorevoli: n. 16

contrari: n. 0

astenuti: n. 9 (Angeli, Di Spirito, Gaifas, Galli, Luzzi, Mullici, Pozzer, Veronesi, Zambelli)

non partecipano al voto: n. 0

delibera

1. di non procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad alcun aumento delle pressione tributaria dell'IMIS, pur in presenza di una riduzione generale delle entrate e dei trasferimenti da parte degli Enti sovraordinati a favore dei comuni, al fine di non aggravare "i bilanci" delle famiglie e delle imprese;
2. di perseguire e confermare l'obiettivo di promuovere e garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, anche per quanto attiene la politica tributaria, confermando anche per l'anno 2024 alcune agevolazioni di aliquote a favore delle attività economiche, già previste negli anni dal 2020 al 2023;
3. di approvare quindi le aliquote IM.I.S. per l'anno 2024 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota % - DETRAZIONE - DEDUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A1, A8, A9	0,350
DETRAZIONE AB. PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9	€ 360,00
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE	0,895
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,350
CATEGORIE CATASTALI C1	0,450
CATEGORIE CATASTALI D2	0,200
CATEGORIE CATASTALI C3	0,200
CATEGORIE CATASTALI D3	0,200
CATEGORIE CATASTALI A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI E UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,000
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale minore o uguale a € 75.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D7 e D8 con rendita catastale minore o uguale a € 50.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale superiore a € 75.000,00, D4, D6, D7 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D8 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D9	0,790
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO	0,000

GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale minore o uguale a € 25.000,00	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA	€ 1.500,00
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI O TIPOLOGIE DI FABBRICATI	0,895
AREE EDIFICABILI	0,895

4. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

BAZZANELLA VALERIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **25/12/2023**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm.

IL SEGRETARIO GENERALE
Bazzanella Valerio